



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



Autorità Portuale di Taranto

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

***ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata relativamente alla realizzazione
della “Piastra portuale” di Taranto
e delle opere connesse***



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



Autorità Portuale di Taranto

PREMESSO

che con delibera CIPE n. n. 104/10 in data 18 novembre 2010 è stato approvato il progetto definitivo dell'infrastruttura strategica denominata "Piastra portuale di Taranto" (in seguito "Piastra Portuale"), ai sensi dell'art. 166 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i., per un importo complessivo pari a 219, 1 milioni di euro;

che l'intervento per la realizzazione della Piastra Portuale si articola, come indicato nella citata delibera, tra l'altro, nelle seguenti Opere (in seguito indicate come "Opere"): 1) Nuova Piattaforma logistica; 2) ampliamento e potenziamento della Strada dei Moli; 3) ampliamento del IV Sporgente; 4) darsena ad ovest del IV Sporgente; 5) vasca di colmata;

che l'Autorità Portuale di Taranto (di seguito indicata come "Autorità Portuale"), ha comunicato che le Opere in argomento saranno realizzate da Taranto Logistica S.p.a., subentrata ex art. 156 del D.Lvo n. 163/2006, nella convenzione stipulata con un R.T.I. concessionario;

RILEVATO

che si rende necessario, al fine di evitare tentativi di ingerenza criminale, porre in essere ogni misura atta a fronteggiare nelle procedure di appalto cui si riferisce il presente *Protocollo* l'azione delle organizzazioni malavitose, con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste in essere dalle Forze di Polizia, compresi i poteri di accesso e di accertamento previsti dall' art. 93 del D. L.vo 6 settembre 2011, n. 159;

che un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato si è dimostrato quello dei *Protocolli di legalità*, la cui stipula è stata prevista dal Decreto Interministeriale 14 marzo 2003, e s.m.i., in relazione agli artt. 9, comma 3, lett. e) e 15, comma 5, del D. L.vo n. 190/2002 (confluiti negli artt. 176 e 180 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici"), insieme alla costituzione di una rete di monitoraggio di infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

A handwritten signature in black ink is visible in the bottom right corner of the page. To its left, there is a faint, circular stamp or seal, partially obscured by the signature.



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



Autorità Portuale di Taranto

RITENUTO

che lo sviluppo economico e sociale della provincia di Taranto non debba essere negativamente condizionato ed ostacolato da eventuali fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che verrebbero, fra l'altro, a turbare la libera capacità di impresa nonché gli equilibri del mercato e della concorrenza;

che un'efficace attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata deve prevedere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che si frappongono al libero dispiegarsi dell'iniziativa economica ed imprenditoriale;

che pertanto, occorre predisporre adeguati strumenti ed interventi volti a conseguire un'efficace azione di deterrenza dei comportamenti illeciti nelle varie fasi dell'opera in argomento;

CONSIDERATO

che l'esecuzione dei lavori è ricadente nel territorio della provincia di Taranto sicchè l'autorità competente in materia di sicurezza, di cui al richiamato art. 176 del Codice dei Contratti, è da individuare nella Prefettura di Taranto (di seguito indicata "Prefettura");

che è volontà delle parti applicare, allorquando saranno approvate, le linee guida che il C.I.P.E. adotterà in tema di monitoraggio finanziario ai sensi dell'art. 176 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

che le tematiche relative ai flussi di manodopera ed alla loro gestione rappresentano per le organizzazioni criminali un anello significativo per il controllo del territorio;

che il Comitato di Coordinamento Alta Sorveglianza e Grandi Opere nella seduta dell'11 marzo 2013 ha espresso parere di conformità del presente protocollo;

3
R 4



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



Autorità Portuale di Taranto

La Prefettura e l'Autorità Portuale convengono quanto segue:

ART. 1

1. L'Autorità Portuale, nell'esercizio dei compiti di alta sorveglianza sulla realizzazione delle Opere, si impegna affinché il Concessionario, quale soggetto responsabile della sicurezza, ai sensi della citata delibera C.I.P.E. n. 104/2010, sia garante nei confronti della Prefettura, dell'Autorità Portuale e delle Forze di Polizia, del flusso informativo relativo alle imprese che, a qualsivoglia titolo, partecipano alla realizzazione delle Opere in esame. A tal fine l'Autorità Portuale sarà tenuta a far sì che il Concessionario, prima di procedere all'esecuzione dei lavori, assuma espressamente su di sé tutti gli obblighi ed i doveri discendenti dal presente *Protocollo*, approvandone e ratificandone per iscritto l'intero suo contenuto ed estendendo gli adempimenti previsti nel presente documento a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese", come definita dall'art. 6 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
2. Il Concessionario fornisce tempestivamente alla Prefettura (nei modi di cui al successivo comma 3) che assume apposita funzione di coordinamento, e contestualmente all'Autorità Portuale, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, a cui il Concessionario stesso intende affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi, noli o trasporti o per la fornitura di materiali comunque strettamente inerenti alla realizzazione delle Opere, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.
3. Il Concessionario, per i contratti di cui al primo comma e nei casi previsti dall'art. 91 del D.L.vo 6 settembre 2011 n. 159, richiede alla Prefettura, e per conoscenza all'Autorità Portuale, l'"informazione antimafia" allegando alla detta richiesta un originale, in corso di validità, del certificato della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura) relativo alla società o ditta individuale con la quale si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente alla quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un sub-contratto. Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente al quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un sub-contratto sia una società di capitali, dovrà essere altresì allegata



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



Autorità Portuale di Taranto

alla detta comunicazione una dichiarazione del Legale Rappresentante della detta società, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e, nei casi in cui una società di capitali risulti possessore di quote o azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica.

4. L'Autorità Portuale con l'adesione al presente *Protocollo* e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione delle Opere, condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna a far inserire nei contratti indicati al comma 1 apposita clausola con la quale il terzo sub-affidatario assume l'obbligo di fornire alla Prefettura, al Concessionario ed alla Autorità Portuale medesima gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese sub-appaltatrici e/o sub-affidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle Opere. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente le seguenti previsioni:
- a) la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese affidatarie;
 - b) la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi indicati nel successivo art. 6, comma 2, del presente *Protocollo*;
 - c) l'impegno, da parte delle imprese interessate, a qualunque titolo, alla realizzazione dei lavori, a denunciare eventuali tentativi di estorsione.

Il Concessionario è obbligato a trasmettere all'Autorità Portuale i contratti per l'accertamento della sottoscrizione delle precedenti clausole e delle ulteriori previste nel seguito del presente *Protocollo*.

5. Sono fatti salvi gli obblighi del Concessionario di richiesta di autorizzazione al subappalto all'Autorità Portuale, che li instruirà ed autorizzerà in via tecnica.
6. Tutte le comunicazioni dei dati e delle certificazioni di cui al presente *Protocollo* avvengono con utilizzo di PEC allo scopo dedicata dai Sottoscrittori e dai destinatari di cui al comma 1 del presente *Protocollo*.



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



Autorità Portuale di Taranto

ART. 2

1. L'obbligo, in capo al Concessionario, di conferimento dei dati di cui all'art. 1, comma 1, e dell'inoltro della richiesta di informazioni antimafia sussiste relativamente:
 - a) agli affidamenti, di qualsiasi natura, conclusi dal Concessionario, sulla base del piano degli affidamenti;
 - b) ai sub-contratti, di qualsiasi natura, per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dal Concessionario ed indicati nel piano degli affidamenti;
 - c) ai sub-contratti, di qualsiasi natura, autorizzati dall'Autorità Portuale e conclusi dall'affidatario;
 - d) ai sub-contratti, di qualsiasi natura, autorizzati dall'Autorità Portuale e conclusi dal sub-affidatario (diretto o indiretto).
2. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche per le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata, e in particolare per le tipologie di prestazioni di seguito elencate a puro titolo esemplificativo, affidate direttamente dal Concessionario o sub-affidate dal terzo affidatario:
 - trasporto di materiali a discarica;
 - trasporto e smaltimento di rifiuti;
 - fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti;
 - acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito per movimento terra;
 - fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
 - fornitura e/o trasporto di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - noli a caldo;
 - somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con Partita IVA senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita;
 - servizi di pulizia;
 - forniture di ferro lavorato;
 - fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al sub-appalto ex art. 118, comma 11, del D.L.vo n. 163/2006;
 - autotrasporti;
 - guardiania di cantieri;
 - servizi di mensa ed alloggiamento del personale.



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



Autorità Portuale di Taranto

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 e indipendentemente dalla richiesta da parte del Concessionario – di cui allo stesso art. 1, comma 2 – la Prefettura, in relazione alle tipologie di servizi e forniture indicate dal comma 2 del presente articolo, alla stessa comunicate dai suddetti soggetti, esegue nei confronti dei soggetti di impresa che hanno sede o residenza nella provincia accertamenti preliminari concernenti eventuali situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa. L'accertamento di una di tali situazioni comporta gli stessi effetti preclusivi previsti dall'art. 94, del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. La Prefettura comunica senza ritardo al Concessionario, nonché alla Autorità Portuale, gli esiti degli accertamenti di cui trattasi.
4. Ai fini dell'attuazione del presente *Protocollo*, trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.L.vo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

ART. 3

1. Ai fini del rilascio delle informazioni previste dall' art. 91 del citato D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 per i contratti di cui al primo comma dell'art. 1 in attuazione del presente *Protocollo*, i dati di cui allo stesso art. 1 sono comunicati dal Concessionario alla Prefettura prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere alla autorizzazione dei sub-affidamenti di cui al medesimo art. 1. Gli stessi dati sono comunicati, sempre a cura del Concessionario, anche all'Autorità Portuale.
2. L'Autorità Portuale si impegna a far sì che il Concessionario entro novanta giorni dall'adesione al presente documento metta a disposizione i dati identificativi, come determinati nel provvedimento C.I.P.E. n. 58/2011, relativi all'anagrafe delle imprese ed il settimanale di cantiere. Inoltre, i dati saranno relativi:
 - alle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori;
 - alla proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri;
 - alle generalità di tutto il personale che, a qualsiasi titolo, presta la propria opera all'interno del cantiere, nonché alle ditte per cui lavorano; dovrà essere previsto un varco di accesso ed un varco di uscita esclusivi per la realizzazione dell'opera, in cui il personale, dotato di apposito *badge* con

 4



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



Autorità Portuale di Taranto

generalità e fotografia, rilasciato dall'Autorità Portuale anche ai fini dei controlli di *security* di propria pertinenza, dovrà tracciare il proprio ingresso o uscita.

La Banca Dati disciplinata dall'art. 8 si avvarrà anche di sistemi informatici avanzati, sarà alimentata online dal Concessionario e sarà accessibile ai soggetti istituzionali interessati alle attività di monitoraggio (Prefettura, Forze di Polizia ed Autorità Portuale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

3. L'Autorità Portuale si impegna ad acquisire l'obbligo da parte del Concessionario di comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo, fino al completamento dell'opera, alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle Opere.

ART. 4

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, si osserveranno le prescrizioni di cui all'art. 4 della Legge n. 136/2010.

ART. 5

Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della Legge n. 136/2010 anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro.

La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.

ART. 6

1. Ai fini delle informazioni ex art. 91 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 per i contratti di cui al primo comma dell'art. 1 in attuazione del presente



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



Autorità Portuale di Taranto

Protocollo, qualora, a seguito delle verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o nelle imprese interessate, il Concessionario non può stipulare il contratto o concludere l'affidamento. In tali casi l'esito delle verifiche effettuate è comunicato, con la massima urgenza consentita, dalla Prefettura all'Autorità Portuale che tempestivamente informerà il Concessionario.

2. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 92, comma 3, del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, previa comunicazione alla Prefettura ed all'Autorità Portuale delle motivazioni d'urgenza certificate dal Direttore dei Lavori, ovvero quando, ai sensi della norma, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni della Prefettura, per i contratti, gli affidamenti, sub-affidamenti stipulati o conclusi, il Concessionario, nel caso riceva una certificazione ostativa, effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata ed automatica risoluzione del vincolo contrattuale quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al primo comma. L'esito delle verifiche antimafia è comunicato dalla Prefettura all'Autorità Portuale oltre che al Concessionario.
3. L'Autorità Portuale si impegna a far sì che il Concessionario inserisca nei contratti e l'affidatario o fornitore inserisca nei relativi sub-contratti, apposita clausola di gradimento in forza della quale, nel caso che le comunicazioni ed informazioni antimafia per i contratti di cui al primo comma dell'art. 1 e di cui all'art. 91 del citato D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, rilasciate in attuazione del presente *Protocollo*, abbiano dato esito interdittivo, il contratto stesso è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto o del sub-contratto stesso, da versare in apposito fondo, istituito presso il Concessionario, destinato a finanziare interventi finalizzati alla sicurezza e al monitoraggio antimafia dell'Opera, secondo le indicazioni che saranno fornite dal CCASGO. In tale fondo confluiscono anche gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste rispettivamente al primo periodo del comma 1 dell'art. 8 e al comma 4 dell'art. 10 del presente *Protocollo*.

ART. 7

1. Le verifiche antimafia, gli altri adempimenti conseguenti e le attività indicate nel presente *Protocollo* sono curati dal Gruppo Interforze costituito



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



Autorità Portuale di Taranto

presso la Prefettura in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la Prefettura inoltra la richiesta alla Prefettura competente, individuata ai sensi dell'art. 1 del presente *Protocollo*, indirizzandola al coordinatore del Gruppo Interforze e segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all'art. 91 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, che la stessa viene effettuata in attuazione del presente *Protocollo*.

ART. 8

1. Ai fini dell'applicazione del presente *Protocollo* è istituita una Banca Dati, operante per tutta la durata dei lavori, che dovrà contenere l'anagrafe degli esecutori, cioè i riferimenti agli operatori economici della "filiera" interessati all'esecuzione dell'Opera, comprensivi dei dati essenziali riferibili al tracciamento finanziario di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. I dati identificativi, come determinati nel provvedimento C.I.P.E. n.58/2011, verranno immessi, a cura del Concessionario, in un'apposita sezione della Banca Dati denominata "Anagrafe degli esecutori" ed in caso di mancata osservanza non giustificabile è prevista una sanzione pecuniaria pari al 2% del valore del contratto. In caso di ripetute inosservanze si potrà disporre, previa diffida, la risoluzione dello stesso contratto. Le informazioni contenute dovranno essere fruibili anche da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere e dal Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica. Il "Piano di Controllo Coordinato del Cantiere e del Sub-Cantiere" interessati dai lavori, di seguito specificato, è assegnato dalla Prefettura alle Forze dell'Ordine.
2. Il Concessionario individua un Referente di Cantiere che trasmetterà ogni utile notizia relativa ai Piani di Lavoro mediante interfaccia *web* alla Prefettura, agli Organi di Polizia, all'Autorità Portuale e alla Direzione dei Lavori, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste.
3. Il c.d. "Settimanale di Cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



Autorità Portuale di Taranto

- alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Concessionario in caso di esecuzione diretta, l'affidatario ovvero il sub-affidatario), dei mezzi del Concessionario, dell'affidatario, del sub-affidatario e/o di eventuali altre ditte che effettuano la fornitura, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo;
 - il Referente ha l'obbligo di comunicare, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18,00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
 - il Concessionario ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
4. La Prefettura, acquisite le informazioni, provvede, a mezzo delle Forze dell'Ordine, a:
- verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - verificare alla luce del "Settimanale di Cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze;
 - incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
 - acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;
 - curare l'attività di coordinamento istituzionale;
 - raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
 - disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'Opera, presso laboratori all'uopo individuati, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dallo stesso Concessionario.

Art. 9

1. Per assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi ai lavori, alle forniture ed ai servizi destinati alla realizzazione delle opere previste dal presente *Protocollo*, saranno osservate le prescrizioni di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni e



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



Autorità Portuale di Taranto

della Legge n. 214/2011, secondo le direttive e le modalità esecutive fornite al riguardo dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Art. 10

1. L'Autorità Portuale vigila affinché il Concessionario si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del D.L.vo n. 231/2007.
2. L'Autorità Portuale vigila, altresì, affinché il predetto Concessionario richiami l'obbligo di cui sopra anche nei confronti delle imprese esecutrici di lavori, servizi e forniture, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub-appalto e/o al sub-contratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'Opera.

ART. 11

1. L'Autorità Portuale si impegna a far sì che il Concessionario e le imprese della filiera dei lavori sottoscrivano le seguenti dichiarazioni:
 - a) Clausola n. 1
“La sottoscritta impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione anche all'Autorità Portuale, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)”. Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G. o agli Organi di Polizia.



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



Autorità Portuale di Taranto

- b) Clausola n. 2
“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate l’Autorità Portuale e la Prefettura.”
- c) Clausola n. 3
“La sottoscritta impresa si impegna all’integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura e l’Autorità Portuale in data 21 marzo 2014 e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.
2. L’Autorità Portuale si impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c) siano inseriti sia nei contratti stipulati con il Concessionario, sia nei contratti stipulati da quest’ultimo con gli operatori economici “della filiera” e che la violazione degli obblighi di cui alle predette lettere a) e b), sia espressamente sanzionata ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo lo stato di necessità. L’Autorità Portuale valuta l’inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.

ART. 12

1. Il presente *Protocollo* sarà sottoscritto dal Concessionario in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute. In particolare, lo stesso Concessionario si impegna a riportare nei sub-contratti e nei contratti con fornitori analoghe clausole riportate nell’art. 11, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire a loro volta le medesime clausole nei contratti da essi stipulati, e allegare a detti contratti copia del presente *Protocollo*, che sarà sottoscritto dalle parti per integrale accettazione del medesimo. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell’impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio subcontraente o fornitore. L’Autorità Portuale si impegna a far sì che gli stessi obblighi di cui all’articolo precedente vengano



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



Autorità Portuale di Taranto

contrattualmente assunti nei confronti del Concessionario e della stessa Autorità Portuale dal terzo affidatario, nonché, nei confronti di questi, dai sub-affidatari e sub-contraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dall'Autorità Portuale, nel momento in cui ne abbia notizia, ai fini della revoca degli affidamenti.

ART. 13

1. L'inosservanza della tempestiva risoluzione dei contratti nonché della tempestiva emissione dell'ordine di estromissione della Società ad Impresa destinataria di "informazione interdittiva", concretando grave irregolarità e grave inadempimento degli obblighi assunti dal Concessionario, può essere causa di risoluzione del contratto tra Autorità Portuale e Concessionario sulla base di una motivata valutazione della stessa Autorità Portuale.

ART. 14

1. In materia di tracciamento, ai fini di trasparenza, dei flussi di manodopera, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera e nell'assunzione della manodopera, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del protocollo di legalità allegato alle Linee guida "Piano Carceri", pubblicate nella G.U.R.I. del 18 giugno 2012, n. 140.
2. Nel tavolo previsto dal comma 1 possono essere esaminate questioni generali inerenti il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro, come sanzionato dall'art. 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

ART. 15

Tutte le aziende che risulteranno direttamente o indirettamente interessate alla realizzazione dell'Opera sono tenute ad osservare il presente "Protocollo di legalità". Di tanto si fa carico all'Autorità Portuale, che si impegna a sottoscrivere appositi accordi ed intese con il Concessionario ed, eventualmente, con il Contraente Generale.



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



Autorità Portuale di Taranto

ART. 16

L'Autorità Portuale si impegna a realizzare, d'intesa con la Prefettura, un sistema di videosorveglianza, nelle aree interne ed esterne al Porto, di ausilio al controllo ed alla vigilanza territoriale.

ART. 17

1. L'Autorità Portuale, quale Stazione Appaltante, vigila sull'attuazione del presente *Protocollo*, comunicando alla Prefettura e al CCASGO intervenuti casi di violazioni e relative iniziative di tutela.
2. L'Autorità Portuale procede, in particolare, alla verifica dell'esattezza dei dati conferiti ai sensi del precedente art. 5, comma 3, e verifica il puntuale rispetto di quanto previsto all'art. 8.
3. La Autorità Portuale si impegna a far sottoscrivere al Concessionario il presente *Protocollo* per adesione e diretta responsabilità anche nei confronti di tutti gli operatori e imprese della filiera. La medesima Autorità Portuale si impegna nei confronti della Prefettura a verificare che nei contratti della filiera il Concessionario inserisca le clausole del *Protocollo di legalità*, comprese quelle relative alle sanzioni pecuniarie. Nell'atto di sottoscrizione per adesione al *Protocollo* stesso il Concessionario si assume gli obblighi previsti dal medesimo *Protocollo* nonché quelli delegati dall'Autorità Portuale.
4. La Autorità Portuale si impegna, altresì, a far sottoscrivere l'obbligo da parte del Concessionario di adeguarsi, ai sensi dell'art. 176 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., alle direttive del CIPE in tema di monitoraggio finanziario.
5. L'Autorità Portuale assume l'obbligo di un resoconto semestrale alla Prefettura sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia, come prescritto all'ultimo capoverso dell'allegato 3 alla delibera del C.I.P.E. n.104/2010.
6. Il *Protocollo di legalità* avrà durata fino alla conclusione dei lavori.

Taranto, 12 maggio 2014



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



Autorità Portuale di Taranto

Il Prefetto di Taranto
Dott. Umberto GUIDATO

Il Presidente dell'Autorità Portuale
Avv. Sergio PRETE

Le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sottoscrivono limitatamente ai sensi dell' art. 14:

Il Segretario Generale provinciale

CGIL
Dott. Luigi D'ISABELLA

Il Segretario Generale provinciale

CISL
Dott.ssa Daniela FUMAROLA

Il Segretario Generale provinciale

UIL
Dott. Giancarlo TURI

Il Segretario Generale provinciale

UGL
Sig. Giuseppe Fabio DIMONTE

Alla presenza

del Vice Ministro dell'Interno
Sen. Filippo Bubbico